



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 34 del 26-05-2023

Registro generale n. 94

Oggetto: *REVOCA ORDINANZA N. 32_2023*

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 226 del 14/04/2023 avente per oggetto: “D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” Approvazione risultanze campionamenti anno 2022. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2023;

CONSIDERATO che l’Allegato D, comma b) alla D.G.R. n. 226 del 14/04/2023 dispone l’avvio della stagione balneare 2023 dal 15 maggio con termine 30 settembre;

VISTO l’Allegato D, comma b) alla D.G.R. n. 226 del 14/04/2023 che reca disposizioni specifiche regionali per l’Arta e per i Comuni per la stagione balneare 2023 e in particolare impone ai Comuni, nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, di emettere apposita ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l’area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell’ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell’art. 15 del D.lgsn. 116/08;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l’informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n° 32 del 25.05.2023, con la quale si vietava temporaneamente la balneazione delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio “IT013067037007, con denominazione “300 m Sud foce fiume Tordino”;

VISTA la comunicazione dell’ARTA – Distretto provinciale di Teramo Protocollo n. 0023824/2023 del 25.05.2023, pervenuta al protocollo generale dell’Ente n. 22593 in data 25.05.2023 con la quale si informa che le analisi suppletive del punto di campionamento n. IT009045003004” è risultano

conformi e pertanto è di nuovo idoneo alla balneazione;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77, e 83:

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 c. 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATE:

- la Legge 241/90 del 07.08.90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 226 del 14.04.2023

ORDINA

con decorrenza immediata,

- La revoca della propria precedente ordinanza n° 32 del 25.05.2023, con la quale si vietava temporaneamente la balneazione delle acque del mare di pertinenza del punto di monitoraggio "IT013067037007, con denominazione "300 m Sud foce fiume Tordino".

RAMMENTA

Che resta in vigore quanto stabilito con propria Ordinanza Sindacale n. 33 del 25.05.2023;

DISPONE

- nei confronti del Settore II° - Servizio LL.PP., di provvedere alla rimozione dei cartelli, collocati nel tratto di costa sopra indicato, con decorrenza immediata;
- nei confronti della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza, le attività di verifica e controllo in merito al rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE altresì

- che la presente Ordinanza venga affissa all'Albo pretorio del Comune e la adeguata pubblicizzazione e diffusione tramite il sito istituzionale del Comune, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nonché tramite apposizione sul luogo;
- che la presente ordinanza venga trasmessa a:
 - ✓ Ufficio Circondariale Marittimo;
 - ✓ ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo;
 - ✓ ASL Teramo;
 - ✓ Comando di Polizia Municipale;
 - ✓ Regione Abruzzo Servizio Opere marittime e Qualità delle Acque Marine;
 - ✓ Ministero dell'Ambiente Servizio Tutela delle Acque;
 - ✓ Ministero della Sanità Dipartimento di Prevenzione.

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;

- che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Claudio DI VENTURA in qualità di Dirigente del Settore II.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

IL SINDACO

Dott. Mario Nugnes